



PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI MONSELICE

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER

L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

INDICE

ARTICOLO. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E OCCUPAZIONI ABUSIVE	4
ARTICOLO 3 - TIPI DI OCCUPAZIONE	4
ARTICOLO 4- SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	5
ARTICOLO 5 - RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI	5
ARTICOLO 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	6
ARTICOLO 7 - MODALITA E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	8
ARTICOLO 8 - VERSAMENTI E RIMBORSI	9
ARTICOLO 9 - DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	9
ARTICOLO 10 - COMMISURAZIONE DEL CANONE IN OCCASIONE DI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA	10
ARTICOLO 11 - SANZIONI E INDENNITÀ PER OCCUPAZIONI ABUSIVE	10
ARTICOLO 12 - RINVIO	11
ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE1 1

ALLEGATO "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE CITTADINE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo, così come previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio.
3. Il canone di cui al presente regolamento sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, la tassa sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, il canone contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti.
4. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
5. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle presenti disposizioni quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio individuati nel Piano Mercati della Città che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.

7. La Città di Monselice non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

ARTICOLO 3 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:

a) su posteggi individuati nel Piano Mercati della Città di Monselice, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;

b) su posteggi individuati nel Piano Mercati della Città di Monselice, per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;

c) su posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;

d) su posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza certa, non superiore all'anno;

e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, rilevata in sede di verifica.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.

3. Per le occupazioni di mercati settimanali e le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Ai fini del calcolo del canone ai titolari di posto fisso verranno conteggiate forfetariamente n. 52 presenze annuali.

4. Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

ARTICOLO 5 - RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

2. L'Ufficio comunale preposto è competente al rilascio della concessione/autorizzazione.

3. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale secondo i criteri previsti dall'ente a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione. Il versamento della cauzione deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione
4. Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta il diniego dell'istanza.
5. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.
6. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
7. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
8. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ARTICOLO 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni giornaliere il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in tre categorie, secondo l'individuazione del P.R.G./P.I. vigente tenendo conto della loro centralità, intensità abitativa, presenze turistiche, iniziative commerciali, ecc. ed è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi occupati. A tal fine il territorio comunale è diviso in tre categorie, secondo l'allegato "A" costituente parte integrante al presente regolamento.
4. Il territorio del Comune è suddiviso in tre zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite in allegato al presente regolamento.
5. Per le occupazioni ricadenti nella zona denominata Cat. I la tariffa viene applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella Cat. II si applicano le tariffe di canone nella misura del 75%, per le occupazioni ricadenti nella Cat. III si applicano le tariffe di canone nella misura del 50%.
6. Per l'installazione di impianti/mezzi pubblicitari la Giunta comunale con apposita deliberazione individua ogni anno le zone/vie e il relativo canone differenziato.
7. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
8. La tariffa del canone per ciascun tipo di occupazione è determinata con delibera di Giunta Comunale.
9. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
10. Per le occupazioni che si svolgono con carattere permanente nel giorno del venerdì con cadenza settimanale viene applicata una riduzione del 20 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dalla normativa vigente e adottate dall'ente, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.
2. Per le concessioni gornaliere, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 516,46 sarà facoltà dell'Ufficio concedere la rateazione su richiesta del concessionario, stabilendo i termini per il versamento delle rate.
3. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso, salvo concessione di rateizzazione di cui al punto precedente.
4. Il pagamento del canone dovuto da parte dei concessionari dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città di Monselice deve essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, salvo concessione di rateizzazione secondo quanto previsto dalla L. 160/2019.

ARTICOLO 8 - VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
2. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
3. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ARTICOLO 9 — DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale il versamento del canone può essere sospeso o differito per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

ARTICOLO 10 - COMMISURAZIONE DEL CANONE IN OCCASIONE DI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere previste riduzioni del canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.
2. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione consiliare propedeutica al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio successivo.

ARTICOLO 11 - SANZIONI E INDENNITÀ' PER OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale,

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore preso il legittimo proprietario.

4. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

ARTICOLO 12 - RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 15/06/2012 (L.R.10/2001).

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare contraria o incompatibile.